

## **TI\_GERICHTE 32.2016.1 vom 27. November 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2016.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2016.1)

FR: TI\_GERICHTE 32.2016.1 du 27 novembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 32.2016.1 del 27 novembre 2015

### **Regeste**

Definizione del metodo applicabile per il calcolo dell'invalidità. Rinvio degli atti per complemento istruttorio. L'A, viste le risultanze emerse e considerato che é presidente e detentore del 50% del capitale azionario della SA sua datrice di lavoro, va considerato indipendente

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ – vedi allegato 1 Prima del danno alla salute l'assicurato lavorava 5 giorni a settimana per 9h al giorno. Per la progettazione, in ufficio dedicava 2 giorni settimanali, del disegno se ne occupava molto poco e delegava ai dipendenti. Per la direzione lavori dedicava in media 2 giorni interi sui cantieri fuori ufficio. Per la parte amministrativa riguardante i salari e i pagamenti nonché la gestione del personale dedicava 1 giorno a settimana. Inoltre per l'acquisizione clienti, era un'attività che svolgeva prevalentemente la sera fuori dagli orari canonici di lavoro quantificati in circa 4h settimanali. Per l'allestimento dei documenti fiscali e della contabilità si appoggia ad una fiduciaria. Dopo il danno alla salute l'assicurato svolge solo lavoro d'ufficio in quanto è costantemente attaccato all'ossigeno. Ha dovuto ridurre completamente ogni sforzo fisico. La direzione lavori è stata completamente abolita e delegata. Oggi in media la giornata di lavoro viene quantificata in 4h di lavoro suddivisi in 25% amministrazione e 25% progettazione. La parte di acquisizione è oggi quantificata in circa 30 minuti settimanali, in effetti l'attività ha avuto un calo perché la persona più indicata per svolgere tale attività era proprio l'assicurato e non si è riusciti a trovare all'interno dell'attività una persona adatta a sostituirlo. Si è provato delegare al socio \_\_\_\_\_.

#### **E. 7**

EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA – vedi allegato 2 ANNO CI Redd. Netto Fiscale Aliquota\* Redd. Lordo Fiscale IPG Utile/perdita società Reddito fiscale SA 2007 92'700 87'000 9'500 95'265 2008 112'800 107'000 9'500 117'165 2009 105'900 96'000 9'500 105'120 2010 82'500 75'000 9'500 82'125 2011 198'500 181'000 9'500 198'195 2012 96'250 273'705 9'500 299'707 3'594 3'594 2013 132'500 125'900 9'700 138'112 15'802 -29'655 -29'655 2014 132'500 57'040 \*\* -62'886 2015 13'545 \* UFAS – Tavole scalari dei contributi \*\* dato provvisorio

#### **E. 8**

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE (tramite adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari) Non ritengo siano attuabili, allo stato attuale, provvedimenti d'integrazione.

## E. 8.1

Ritiene necessaria una perizia? No

## E. 9

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ Reddito senza invalidità: per definire il reddito senza invalidità dell'assicurato facciamo capo alla media del reddito fiscale lordo dal 2007 al 2012 (inoltre nel 2012 aggiungeremo la quota parte dell'utile [ndr.: della] società nella misura del 50% di proprietà dell'assicurato). Il reddito rappresentativo dell'attività dell'assicurato è pari a Fr. 149'892.- lordi. Reddito con invalidità: Per determinare il reddito senza invalidità non abbiamo disponibili i dati raffrontabili del 2014 in quanto il bilancio è unicamente provvisorio e presenta una variazione abbastanza importante rispetto agli anni precedenti, di conseguenza per la valutazione del caso valutiamo il dispendio che l'assicurato andrebbe a sostenere assumendo una persona che svolga le sue mansioni (peraltro l'assicurato ha effettivamente assunto un architetto in sua vece) nella misura quantificata dal confronto tra campi di attività. Reddito ipotetico senza invalidità Anno 2013 secondo l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli estratti dei CI SFr. 149'892 ./ 25% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs.....) Totale intermedio SFr. 149'892 + contribuzioni personali AVS/AI/IPG Totale intermedio SFr. 149'892 ./ quota di lavoro non remunerata del congiunto (..... %) Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata SFr. 149'892 Diminuzione del reddito dell'attività professionale imputabile al danno Costi supplementari in personale imputabili al danno. Base di calcolo (secondo l'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari: 2012 aggiornato al 2014, TA 01, pos. 69/71, liv. 4, uomini Fr. 9'576.-- x 12+15% delle prestazioni sociali a carico del datore cui 50% imputabile al danno – vedi il confronto tra campi di attività) SFr. 66'075 Reddito d'invalido della persona assicurata SFr. 83'817 Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale 44%

## E. 10

VALUTAZIONE E VALUTAZIONE Attualmente non siamo in possesso di dati raffrontabili di conseguenza abbiamo applicato il metodo ordinario per calcolare il dispendio che dovrebbe sostenere l'assicurato assumendo una persona che sopperisca alle mansioni che non riesce più a svolgere, cosa peraltro che l'assicurato ha fatto. L'analisi riporta come l'assicurato riscontri un'inabilità pari al 44%, dato che da diritto ad 1/4 di rendita d'invalidità, applicabile secondo i termini di legge. (...)” (doc. AI 54/165-167) Queste le risultanze dell'allegato 1: " (...) Allegato 1. Confronto tra campi di attività per la professione di architetto 49 ore/ settimane orario medio senza danno Campi di attività senza danno alla salute Ponderazione senza danno Grado d'incapacità Incapacità al lavoro ponderata Progettazione Lavoro di progettazione e in parte molto minore di disegno (attività perlopiù delegata già prima del danno) 37% 10% 4% Per la progettazione dedica ancora del tempo che in parte ha recuperato non svolgendo più attività di direzione lavori, tutta-via un lieve grado d'incapacità viene concesso per l'impossibilità di svolgere più ore e al fatto di essere co-stantemente attaccato all'ossigeno. Direzione lavori Attività di direzione lavori sui cantieri 37% 100% 37% Attività delegata completamente con l'assunzione dal febbraio 2015 di un architetto a tempo parziale (50%). Amministrazione Gestione personale, controllo conti, salari e pagamenti 18% 10% 2% Per l'amministrazione viene concesso un grado limitato per affaticabilità che gli impedisce di impegnare più di mezza giornata al giorno. Acquisizione clienti 8% 90% 7% Attività svolta in maniera molto limitata a causa dell'impossibilità nello svolgere il benché minimo sforzo

fisico e sempre accompagnato dall'ossigeno per il tramite di uno zaino. Totale 100% 50% (...)” (doc. AI 54/168 = doc. AI 56/175 e doc. AI 66/199) 2.7. Nella fattispecie concreta, come ampiamente suesposto (cfr. consid. 1.2, 1.4 e 1.6), l'insorgente sostiene che – essendo il danno alla salute intervenuto nel 2013, ovvero dopo che egli è diventato dipendente della \_\_\_\_\_ – quale reddito da valido deve essere ritenuto il salario di fr. 132'500.-- che nel 2013 egli avrebbe potuto conseguire lavorando a tempo pieno. Considerata l'incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività e ritenuto che la capacità lavorativa residua è sfruttata al meglio continuando a svolgere la sua attività abituale di architetto, il grado d'invalidità sarebbe pertanto del 50% con conseguente diritto ad una mezza rendita. In ogni caso, non avendo egli un ruolo determinante nella SA e vista la stabilità del suo stato di dipendente, non può essere trattato alla stregua di un indipendente. Va al riguardo fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell'AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C\_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C\_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C\_472/2009 del 28 luglio 2010). In questo contesto va fatto presente, come rilevato dall'Ufficio AI nella risposta di causa, che il marginale 3028.1 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, prevede che “ l'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un'influenza determinante su quest'ultima (ad es. perché è l'unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d'invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d'attività; v. 8C\_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d'invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha un'influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C\_346/2012)” . In concreto – ancorché, conformemente alla succitata giurisprudenza, per il solo fatto di detenere il 50% delle azioni e di rivestire la carica di presidente della SA con diritto di firma individuale, non possa a priori essere paragonato ad un indipendente – per le seguenti ragioni questo Tribunale ritiene che a ragione l'amministrazione ha ritenuto l'insorgente quale indipendente. Va innanzitutto rilevato che nel 2012 (primo anno d'esercizio della \_\_\_\_\_) i salari dell'insorgente e dell'altro socio erano uguali e ammontavano a fr. 96'250.-- (cfr. il certificato di salario 2012 sub doc. C e la relativa dichiarazione dei salari sub doc. AI 41/137). Dall'evoluzione dei redditi dell'impresa (cfr. l'allegato 2 allestito dall'ispettore \_\_\_\_\_ sub doc. AI 54/169-170) per il 2012 risulta un utile netto della società di fr. 3'594.--. Nel 2013 il salario del ricorrente è salito a fr.

132'500.-- e quello del socio a fr. 97'700.-- (cfr. il certificato di salario 2013 sub doc. C e la relativa dichiarazione dei salari sub doc. AI 41/136). L'insorgente – a prescindere dal fatto che non è dato a sapere come un modesto utile aziendale possa giustificare un aumento del salario di oltre il 37% – giustifica il notevole aumento del proprio salario rispetto all'altro socio adducendo, da una parte che “(...) é vero che gli stipendi sono variati in prosieguo, ma questo per comune intesa dei soci e nella sola considerazione del fatto che nel frattempo il mio cliente ha procacciato alla SA un volume di lavori maggiore rispetto al socio. (...)” (VI, pag. 3) e, dall'altra, precisando che “(...) la maggior clientela è stata ottenuta non in ragione di modifiche strutturali nelle strategie di acquisizione, ma semplicemente dal fatto che il mio cliente è persona conosciuta e può vantare un retroterra ampio di relazioni interpersonali. (...)” (X, pag. 3). Al riguardo questo Tribunale osserva che la rete di relazioni interpersonali é un dato acquisito prima del passaggio da ditta individuale a SA e, in ogni caso, già presente nel primo anno d'esercizio della società. D'altra parte, anche se ne ha avuto la possibilità, l'insorgente non ha allegato e tantomeno provato che proprio nel 2013 egli ha potuto raccogliere i frutti della sua notorietà e si è limitato a sostenere in modo del tutto generico che “(...) é la notorietà del mio cliente che ha consentito, in questi frangenti – ciò che non sarà un dato strutturalmente consolidato in assoluto pro futuro –, di acquisire una mole di lavori maggiore rispetto al socio; ciò che ha incrementato la cifra d'affari della ditta di cui ha direttamente beneficiato anche il socio medesimo con un aumento del proprio salario. (...)” . Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Sempre dalla tabella dell'evoluzione dei redditi dell'impresa risulta che nel 2013 la cifra d'affari è aumentata del 3% allorquando la perdita della società è stata di fr. 29'655.-- (doc. AI 54/169). Ciononostante nel 2014 il salario del ricorrente – che, lo si ribadisce, nel 2013 a differenza di quello del socio rispettivamente di quelli degli altri dipendenti (cfr. doc. 54/164-165), ha avuto un'impennata del 37% – è rimasto invariato (cfr. il certificato di salario 2014 sub doc. C). Ma vi è di più – malgrado dalla tabella dell'evoluzione dei redditi dell'impresa si evince che nel 2014 (dati provvisori) la cifra d'affari ha subito una flessione di quasi il 15% e che la perdita annua è stata di fr. 62'886.-- (doc. AI 54/169) – nel 2015 il salario dell'insorgente è stato di fr. 67'498.-- (VIII e allegato doc. AI 70/235; ovvero fr. 134'996.-- considerata l'inabilità lavorativa del 50%). In simili circostanze, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C\_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; 8C\_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3; 8C\_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere che l'insorgente ha un ruolo determinante nella SA. Diversamente, alla luce dei succitati dati, da un punto di vista economico non é comprensibile e soprattutto sostenibile l'aumento del salario del ricorrente nel 2013 di oltre il 37% e il suo mantenimento nel corso degli anni visto l'andamento della società. Di conseguenza – ritenute le suesposte risultanze, ricordato

anche che comunque detiene il 50% delle azioni e che riveste la carica di presidente della SA con diritto di firma individuale – , anche se formalmente dipendente della \_\_\_\_\_, l'insorgente, conformemente alla succitata giurisprudenza, va trattato alla stregua di un indipendente. In particolare non è possibile concludere diversamente per il fatto che, come sostenuto dall'insorgente, “(...) in pratica i redditi apparivano variabili solo nella forma imprenditoriale precedente, mentre nella nuova forma societaria essi sono divenuti stabili, con legittime prospettive di continuità temporale sotto il profilo della probabilità preponderante. (...)” (I, pag. 8). Infatti, lo si ribadisce, nel primo anno d'esercizio della SA (2012) il salario del ricorrente era di fr. 96'250.-- e nel 2013, senza valide ragioni, è aumentato di oltre il 37% ed è stato in seguito mantenuto nonostante il considerevole aumento delle perdite della società. Del resto è lo stesso ricorrente che puntualizza che “(...) é la notorietà del mio cliente che ha consentito, in questi frangenti – ciò che non sarà un dato strutturalmente consolidato in assoluto pro futuro –, di acquisire una mole di lavori maggiore rispetto al socio (...)” rilevando che “(...) del resto anche la retribuzione salariale non è definitiva, ma potrà essere soggetta a ritocchi futuri a dipendenza delle effettive acquisizioni di ciascun socio. (...)” (X, pag. 3 e 4, le sottolineature sono del redattore). 2.8. Questo Tribunale rileva che l'Ufficio AI ha fatto proprio l'operato dell'ispettore \_\_\_\_\_ il quale, in applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi, ha concluso per un grado d'invalidità del 44%. In effetti, nel rapporto d'inchiesta del 27 agosto 2015 (doc. AI 54/162-170), l'ispettore ha fissato il reddito da valido in fr. 149'892.-- adducendo che “(...) per definire il reddito senza invalidità dell'assicurato facciamo capo alla media del reddito fiscale lordo dal 2007 al 2012 (inoltre nel 2012 aggiungeremo la quota parte dell'utile [ndr.: della] società nella misura del 50% di proprietà dell'assicurato). (...)” (doc. AI 54/166). Quanto al reddito da invalido – rilevato che quale cambiamento imputabile al danno alla salute “(...) dal febbraio 2015 è stato assunto nella misura del 50% l'\_\_\_\_\_ per seguire la direzione dei lavori. (...)” (doc. AI 54/165) – l'ispettore ha osservato che “(...) per determinare il reddito senza invalidità non abbiamo disponibili i dati raffrontabili del 2014 in quanto il bilancio è unicamente provvisorio e presenta una variazione abbastanza importante rispetto agli anni precedenti, di conseguenza per la valutazione del caso valutiamo il dispendio che l'assicurato andrebbe a sostenere assumendo una persona che svolga le sue mansioni (peraltro l'assicurato ha effettivamente assunto un architetto in sua vece) nella misura quantificata dal confronto tra campi di attività. (...)” (doc. AI 54/166). L'ispettore ha quindi dedotto dal reddito da valido di fr. 149'892.-- i costi imputabili al danno alla salute di fr. 66'075.-- ( corrispondenti ai “(...) costi supplementari in personale imputabili al danno. Base di calcolo (secondo l'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari: 2012 aggiornato al 2014, TA 01, pos. 69/71, liv. 4, uomini Fr. 9'576.-- x 12 + 15% delle prestazioni a carico del datore cui 50% imputabile al danno – vedi il confronto tra i campi d'attività) (...)” (doc. AI 54/167) ), ed è giunto ad un reddito da invalido di fr. 83'817.--. L'insorgente contesta che l'\_\_\_\_\_ sia stato assunto per sostituirlo nelle attività che non era più in grado di svolgere a causa del danno alla salute (assunzione nel febbraio 2015 oltre 18 mesi dopo l'insorgere del danno alla salute nell'agosto 2013) e sostiene che in realtà è stato assunto per sostituire un'altra dipendente dimissionaria a dicembre 2014 (cfr. consid. 1.6). Dagli atti non è possibile stabilire quale delle due versioni corrisponda alla realtà. Questo Tribunale ritiene, pertanto, che sia necessario approfondire ulteriormente questo aspetto per poter debitamente determinare il reddito da invalido. Questo vale a maggior ragione visto che, come accennato (cfr. consid. 1.5), la medesima amministrazione ha postulato il rinvio degli atti adducendo, tra l'altro,

che il dispendio riconducibile al danno alla salute e quantificato dall'ispettore in base al 50% del salario ipotetico conteggiato al nuovo dipendente \_\_\_\_\_ non sarebbe corretto. Nelle osservazioni del 2 marzo 2016 l'amministrazione ha infatti evidenziato che "(...) tuttavia, si osserva che tale salario è nettamente superiore a quello di tutti gli altri collaboratori della SA, il cui guadagno ammonta, per il 2014, al massimo a CHF 5'292.30 (68'800.- / 13) ed è addirittura superiore a quello che ha percepito il socio \_\_\_\_\_, pari a CHF 7'515.40 mensili (97'700.- / 13). Al momento dell'inchiesta l'ispettore non ha riportato l'effettivo salario pagato al signor \_\_\_\_\_ persona assunta dal 01.02.2015 per svolgere le attività che l'assicurato non è più in grado di sostenere. In allegato si trasmette copia della distinta dei salari 2015 della ditta \_\_\_\_\_ – ricevuta dal Servizio contributi \_\_\_\_\_ in virtù dell'assistenza amministrativa prevista dall'art. 32 LPGA – dalla quale si evince che il reddito effettivo del signor \_\_\_\_\_, ammonta a CHF 38'958.- (per 11 mesi + tredicesima). (...)" (VIII). Nel caso in cui dovesse emergere che l'architetto \_\_\_\_\_ non è stato assunto in sostituzione del ricorrente, l'Ufficio AI dovrà allora valutare se, nel caso di specie, non debba essere applicato il metodo straordinario. In effetti, come accennato (cfr. consid. 2.3), il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile. Dagli atti risulta che, nonostante il danno alla salute dall'agosto 2013, l'insorgente ha continuato a conseguire il medesimo salario fino alla fine del 2014 ( cfr. i certificati di salario degli anni 2013 e 2014 sub doc. C; vedi anche la tabella "evoluzione dei redditi dell'impresa" sopra riprodotta [pag. 17] e sub doc. AI 54/166 in particolare la colonna concernente il conto individuale [CI] che per quegli anni indica l'importo di fr. 132'500 ). Dalla medesima tabella si evincono inoltre gli importi IPG di fr. 15'802.-- (2013) rispettivamente fr. 57'040.-- (2014). Solo dalla dichiarazione dei salari per il 2015 risulta invece un salario ridotto a fr. 69'498.-- (cfr. VIII e allegato doc. AI 70/235). Alla luce di questi dati – previ gli eventuali necessari accertamenti in merito – l'Ufficio AI dovrà stabilire se il reddito da invalido possa o meno essere stabilito in modo affidabile. Nella negativa l'amministrazione dovrà allora applicare il metodo straordinario. Se invece, dagli accertamenti esperiti, dovesse emergere che l'\_\_\_\_\_ è effettivamente stato assunto per sostituire l'insorgente nelle attività che non era più in grado di svolgere a causa del danno alla salute, l'amministrazione, per determinare il reddito da invalido, dovrà dedurre dall'importo di fr. 149'892.-- il reddito effettivamente percepito dall'\_\_\_\_\_. 2.9. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni del 15 novembre 2013. Il rinvio degli atti potrebbe causare una reformatio in peius (non riconoscimento di alcuna prestazione). Questo Tribunale rileva che di questo il ricorrente ne è consapevole – "(...) Il disegno di parte convenuta appare pervicacemente evidente: tutti i mezzi sono buoni per forzare verso il fine preconcepito che il mio cliente sia da considerare "quale indipendente". L'obiettivo, in casu, appare lampante: riaprire un'istruttoria che porta all'annullamento della decisione primigenia e procedere a quella che in effetti è una reformatio in peius (...)" (X, pag. 2) – e che, ciò malgrado, in via subordinata, ha chiesto l'accoglimento del ricorso nel senso di rinviare gli atti all'amministrazione ( "(...) nella denegata ipotesi di decisione di rinvio degli atti all'Amministrazione [...] • l'accoglimento del ricorso del 30 dicembre 2015; • con protesta di spese e ripetibili. (...)" ; X, pag. 6 ). In simili circostanze questo Tribunale non ritiene di dover offrire al ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso ai sensi della giurisprudenza di

cui alla DTF 137 V 314. In questa sentenza il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2). 2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI che rifonderà al ricorrente, rappresentato da una persona cognita in materia, l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.